



ISTITUTO PARITARIO “NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE”  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
Cod. Mecc. RM1E10700X e RM1M06300L  
(Art. 1 comma 2 Legge 10 marzo 2000, n.62)

00155 ROMA – Via di Tor Sapienza, 36  
Tel. 06/2280168 Fax. 062280132  
e-mail: [scuolanneve@gmail.com](mailto:scuolanneve@gmail.com)  
sito web: [www.istitutoneveroma.it](http://www.istitutoneveroma.it)

LINEE GENERALI COMUNI AI REGOLAMENTI  
DELLE SCUOLE DELLA CONGREGAZIONE

Approvate dal Consiglio di Istituto delle Scuole di Roma “Nostra Signora della Neve” e “Madonna della Neve”

nella seduta del 22/10/2018

(in vigore dall'a.s. 2018/2019)

## **PREMESSA**

Tenuto conto del fatto che le singole scuole facenti parte della Congregazione godono di autonomia organizzativo-gestionale (in quanto non costituiscono un istituto omnicomprensivo dal punto di vista giuridico), si è voluto tuttavia organizzarle in una “rete di scopo”, per condividere aspetti che possono acquistare maggior forza e rilevanza se realizzati secondo indicazioni comuni.

Primo fra questi le linee generali che connoteranno i singoli Regolamenti d’Istituto relative a:

- organi collegiali;
- composizione e competenze degli organi di governo e gestione dell'Istituto nei loro aspetti fondamentali;
- organizzazione della vita della scuola e vigilanza sugli alunni;
- frequenza degli alunni;
- rapporti scuola-famiglia;
- uscite e viaggi di istruzione;
- utilizzo di spazi e attrezzature da parte di coloro che operano all'interno della scuola (insegnanti, alunni e genitori, terzi);
- rapporti con terzi, ivi compresa la stipula di convenzioni con esterni.

Sono destinatari delle indicazioni contenute nel presente Regolamento il Dirigente scolastico, il personale docente, i genitori, gli alunni, il personale ATA e i terzi aventi titolo.

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Gli organi collegiali sono organismi che favoriscono la gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto.

Gli organi collegiali della scuola - se si escludono il Collegio dei Docenti e i consigli di intersezione, di interclasse e di classe tecnici - prevedono la rappresentanza dei genitori (consigli di intersezione, di interclasse e di classe giuridici, Consiglio d’Istituto, Organo di Garanzia) e sono tra gli strumenti che possono garantire sia un costruttivo confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

#### **Art. 1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO**

1. Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti l’Istituto nel numero massimo di uno per classe (individuati dai genitori della classe stessa), dai rappresentanti dei docenti, dal dirigente scolastico, da una rappresentanza

delle suore della Congregazione e del personale ATA. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto tra i membri del medesimo Consiglio (preferibilmente tra i genitori), che può individuare il vice-presidente e il segretario tra i membri stessi. La durata dell'incarico è triennale. Il Consiglio d'Istituto ha il compito di supervisionare l'organizzazione complessiva della scuola e i suoi rapporti con il territorio, con azione di supporto alla scuola stessa. Le sedute sono aperte a tutti.

2. La convocazione dell'organo collegiale (effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso), deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. L'avviso di convocazione (anche per e-mail) deve indicare l'Ordine del Giorno relativo agli argomenti da trattare e la presenza di rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta.

## **Art. 2 – ORGANO DI GARANZIA**

1. L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di primo e secondo grado istituito nel 1998 come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori.
2. Questo organo ha la funzione di: garantire la conformità delle sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo statuto delle studentesse e degli studenti, assicurando pene con le più ampie finalità educative atte ad evitare il ripetersi di tali azioni negative; discutere eventuali ricorsi mossi da studenti e genitori riguardo alle sanzioni stesse; evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto e segnalarle all'Ufficio scolastico regionale competente.
3. Secondo l'art. 5 del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, l'organo di garanzia interno alla scuola è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche e ne fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. Nelle scuole secondarie di I grado è formato dal dirigente scolastico, da due rappresentanti eletti tra i genitori, da due docenti e da un membro eletto tra il personale non docente; nelle scuole secondarie di II grado è formato dal dirigente scolastico, da un rappresentante degli studenti, uno eletto tra i genitori, da due docenti e da un membro eletto tra il personale non docente.

## **Art. 3 - CONSIGLI DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE / CLASSE**

1. **Consiglio di Intersezione / Interclasse/ Classe giuridico:** ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per le scuole dell'Infanzia e Primaria, fino a quattro genitori per la scuola secondaria di I grado e due rappresentanti dei genitori e due degli

studenti per la scuola secondaria di secondo grado, per ciascuna delle classi/sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe esercitano le funzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297. I Consigli vengono convocati dal Dirigente Scolastico, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei loro membri. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si riuniscono periodicamente, con orario compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti.
3. **Consiglio di Intersezione/ Interclasse/ Classe tecnico:** ne fanno parte i soli docenti, per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

#### **Art. 4 - COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI**

Trattandosi di scuola paritaria non è formalizzato un comitato di valutazione del servizio dei docenti. Si rinvia al Legale Rappresentante e al Consiglio dei Dirigenti scolastici la decisione di formalizzarlo.

#### **Art. 5 - COLLEGIO DEI DOCENTI**

1. Il Collegio dei Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado esercita le funzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 297/94 ed è convocato secondo le modalità stabilite nello stesso Decreto Legislativo.
2. Il Collegio Docenti è unico per le scuole dello stesso plesso, è composto da tutti i docenti dei vari ordini di scuola e si riunisce in seduta comune, fatte salve eventuali necessità di sedute per ordine di scuola.
3. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico. La comunicazione dell'O.d.G. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'O.d.G. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno precedente la seduta.
4. Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da un docente individuato dal dirigente stesso.
5. Il Collegio dei docenti:
  - cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi di insegnamento e svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
  - formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e

l'assegnazione ad esse dei docenti, per la pianificazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità e orientamento scolastico;

- provvede che la scelta e l'adozione dei libri di testo siano coerenti con il PTOF.

6. Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei Docenti può articolarsi in commissioni di lavoro, da individuare ad inizio anno scolastico nelle varie aree.

### **Art. 6 - ASSEMBLEE DEI GENITORI**

1. Le assemblee dei genitori, in base a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. del 16/4/1994, n. 297, possono essere di classe, di plesso o di Istituto. Le richieste di assemblea di una o più classi dello stesso plesso vanno inoltrate, da parte dei rappresentanti eletti, al Dirigente Scolastico, con il quale verranno concordati date e orari di svolgimento. Le domande delle assemblee di Istituto o di classe vanno indirizzate al dirigente delle singole scuole. Ad autorizzazione concessa, i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione corredata dalla proposta di ordine del giorno. Durante le assemblee di classe i genitori non devono farsi accompagnare dai figli. In caso contrario, peraltro eccezionalmente, essi dovranno provvedere direttamente e personalmente alla sorveglianza degli stessi, che in ogni caso, non potranno muoversi a loro gradimento nei locali scolastici.
2. Alle assemblee dei genitori, da svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti delle classi del plesso o dell'Istituto, se invitati.

### **Art. 7- RAPPORTI INSEGNANTI – GENITORI**

1. Insegnanti e genitori collaboreranno, ciascuno per le proprie competenze, al miglior andamento di tutte le attività che riguardano la scuola.
2. I genitori saranno opportunamente informati sul progetto educativo della scuola e sulla necessità di condividerlo per favorire la formazione dei propri figli, coerentemente con il percorso scolastico.
3. Per ottemperare alla legge sulla privacy, è obbligatorio chiedere ad ogni famiglia l'autorizzazione individuale a fotografare e/o a riprendere gli alunni durante le attività in aula e/o fuori.
4. Gli orari di ricevimento dei singoli docenti e le convocazioni delle sedute dei Consigli di Intersezione/ Interclasse/ Classe devono essere portati a conoscenza delle famiglie ed esposti all'albo della scuola. Gli insegnanti conferiranno con i genitori degli alunni esclusivamente in tali ore. Solo in casi eccezionali, e dopo aver ottenuto la preventiva

autorizzazione dall'insegnante interessato, i genitori potranno essere ricevuti in ore diverse.

5. Tutte le comunicazioni delle famiglie ai docenti e dei docenti alle famiglie verranno fatte tramite libretto di corrispondenza o diario o mediante Registro Elettronico. Il Dirigente Scolastico si riserva di comunicare direttamente con le famiglie nel modo che ritiene opportuno, senza notificarlo agli alunni. Per reclami, qualunque sia la ragione, è opportuno rivolgersi al Dirigente Scolastico.

### **Art. 8 – RAPPORTO INSEGNANTI - ALUNNI: IL CONTRATTO FORMATIVO**

1. Il Contratto Formativo è un documento che stabilisce i rapporti tra i docenti e gli alunni di una classe, concordando tra le parti i criteri di comportamento per una serena e costruttiva gestione della giornata scolastica e il buon andamento dell'attività didattica.
2. Gli aspetti specifici riferentisi ai comportamenti delle due parti contraenti saranno fondati più sulla condivisione di regole relative a ciò che è possibile "fare" piuttosto che su ciò che "non si deve fare". In particolare, ogni contratto formativo affronterà aspetti concernenti il corretto utilizzo di tempi e spazi, la gestione dei ritardi, la permanenza in classe, l'utilizzo e la gestione degli intervalli e del tempo mensa, l'ingresso e l'uscita, la gestione del diario, dei compiti, delle lezioni, del materiale scolastico e di tutto ciò che le parti interessate ritengano opportuno.
3. Il Contratto Formativo di ogni classe dovrà contenere anche i provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole concordate all'interno della classe stessa. In tale documento saranno previsti: i risanamenti ad eventuali danni provocati; gli interventi disciplinari relativi ad atti di violenza opportunamente contestualizzati; l'utilizzo di un abbigliamento adeguato; la gradualità degli interventi disciplinari (confronto tra docente/i e alunno/i e proposte comportamentali operative conseguenti; confronto tra docenti e genitori e proposte comportamentali operative conseguenti; "sospensione" con obbligo di frequenza).
4. Quando non si riesca ad identificare il responsabile di un danno o di un atto contrario alle regole della classe, sono comunque esclusi provvedimenti sommari e generalizzati a carico dell'intera classe, salvo che gli eventuali provvedimenti non siano concordati all'interno della classe stessa.
5. Nel rispetto dei criteri del Regolamento, tutte le disposizioni del Contratto Formativo sono assunte come vincolanti.

## **CAPITOLO II**

### **PERSONAGGI E INTERPRETI**

Data la particolare natura della scuola, i compiti dei dirigenti, dei docenti, del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, sono demandati al legale rappresentante e al contratto AGIDAE vigente.

#### **Art. 9 - IL RUOLO E LA FUNZIONE DEI DOCENTI**

1. I docenti devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni (art. 42, comma 5, della C.M. del 05/08/1995, n. 276).
2. I docenti hanno l'obbligo e la conseguente responsabilità, in caso di incidente, di garantire una costante sorveglianza sugli alunni durante l'orario scolastico, la ricreazione e tra le lezioni.
3. I docenti della prima ora devono segnalare sul registro elettronico e di classe gli alunni assenti, controllare le giustificazioni dei giorni precedenti e segnare sul registro elettronico l'avvenuta o la mancata giustificazione di ritardi e assenze.
4. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata e la giustificazione. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre verificare se la persona che lo preleva sia munita di delega.
5. I docenti devono indicare puntualmente sul registro elettronico i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Qualora la/il collega fosse in ritardo, è opportuno attenderla/o e, se impossibilitati, è necessario avvisare tempestivamente il dirigente scolastico. In ogni caso gli alunni non devono rimanere senza sorveglianza.
7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
8. Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e che i materiali siano riposti negli appositi spazi.
9. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
10. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni, quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l'uso di

sostanze o alimenti particolari (pasta, farina, legumi, ecc...) i docenti devono verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

11. E' assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
12. Per ragioni di sicurezza non è consentito sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
13. Ove accertino situazioni di pericolo i docenti devono prontamente comunicarlo al responsabile dei lavoratori e/o al responsabile prevenzione/protezione.
14. I docenti segnaleranno eventuali danni riscontrati al Dirigente scolastico. I danni riscontrati verranno risarciti dal responsabile, qualora questi venga individuato. Sarà compito di un docente, a nome del Consiglio di Classe e/o del Dirigente, affrontare il problema con la classe interessata, per gestire la questione secondo quanto stabilito nel Contratto Formativo e nel Regolamento di Istituto.
15. I docenti devono comunicare con chiarezza le valutazioni (scritte e orali) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione ed essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 giorni). Devono inoltre assicurare agli alunni un congruo numero di verifiche scritte ed orali nel corso dei quadrimestri (almeno 2 verifiche per quadrimestre).
16. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo, soprattutto al fine di migliorare una collaborazione fondata sulla coerenza educativa tra le parti, a vantaggio dell'alunno.
17. I docenti devono tenere spenti i telefoni cellulari durante l'orario di lezione, durante le riunioni e nel turno di vigilanza dell'intervallo e della mensa, eccetto in casi di particolare gravità, che vanno comunicati al Dirigente e agli alunni della classe.
18. I problemi di ordine disciplinare vanno gestiti secondo i criteri stabiliti nel presente R.I. con le modalità previste dal Contratto Formativo e nel Patto di Corresponsabilità.
19. Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte.
20. Gli insegnanti presenti a mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani, etc ...) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educeranno ad un comportamento corretto e civile.
21. Gli insegnanti accompagnano la classe sino all'uscita da scuola. Limitatamente alla Scuola dell'Infanzia e Primaria, i docenti vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. Per la scuola Secondaria di I grado si rimanda alla recente disposizione

circa l'uscita autonoma degli alunni inferiori ad anni 14, cfr. legge del 4 dicembre 2017, n. 172.

## **Art. 10- GENITORI**

1. L'atto di iscrizione costituisce piena accettazione dell'impostazione educativa della scuola e delle sue norme disciplinari e l'impegno ad adeguarvisi.
2. I genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado lasciano i loro figli all'ingresso dell'edificio scolastico.
3. Solo nei primi tre giorni dall'inizio della scuola ai genitori della classe prima Primaria è consentito accompagnare i figli nelle rispettive aule, al fine di favorire una migliore accoglienza.

### **I genitori:**

4. curano che l'alunno frequenti regolarmente la scuola (art. 731 del codice penale), sia puntuale ed adempia ai suoi doveri scolastici; evitano assolutamente assenze intenzionali e giustificazioni prive di serie motivazioni;
5. curano che l'alunno si rechi a scuola con tutto l'occorrente per seguire le lezioni delle varie materie;
6. educano i propri figli alle relazioni con i compagni di classe e con gli insegnanti, nonché alle norme igieniche; controllano la pulizia personale degli stessi; nel clima di coeducazione, fanno sì che i rapporti interpersonali tra gli alunni siano improntati a correttezza, rispetto ed amicizia, per realizzare un ambiente educativo sereno;
7. si preoccupano che l'alunno non porti a scuola oggetti inutili o pericolosi;
8. curano i contatti con gli insegnanti negli orari stabiliti;
9. partecipano alle assemblee di classe e ritirano il libretto personale delle giustificazioni del proprio figlio, su cui appongono la firma alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato. Appongono la propria firma anche sul diario o quaderno degli avvisi, che costituisce il documento di comunicazione scuola-famiglia e lo consultano quotidianamente.
10. controllano abitualmente le comunicazioni della scuola sul diario o quaderno degli avvisi, appongono la propria firma sotto tutti gli avvisi rispettandone i tempi di scadenza; giustificano tempestivamente assenze e ritardi sul libretto delle giustificazioni fornito dalla scuola e curano la consultazione del Registro Elettronico;

11. segnalano tempestivamente ogni variazione di indirizzo e recapiti telefonici alla segreteria della scuola;
12. partecipano, se eletti, alle riunioni degli organi collegiali;
13. giustificano, tramite libretto, qualsiasi assenza o ritardo anche per la sola mattinata o pomeriggio;
14. compilano l'apposita documentazione per prelevare gli studenti anticipatamente rispetto all'orario di uscita.
15. Si raccomanda ai genitori di evitare l'ingresso a scuola per consegnare materiale dimenticato ai propri figli o per conferire con gli insegnanti al di fuori dell'orario di ricevimento stabilito, salvo precedenti accordi scritti, o per comprovati motivi di necessità.
16. E' auspicabile che durante gli incontri insegnanti–genitori (pagellini, ricevimenti pomeridiani, etc.) di tutti gli ordini di scuola, al fine di garantire uno svolgimento regolare dei colloqui, non siano portati a scuola i fratelli. In caso di eccezionale e di effettivo impedimento, i bambini non dovranno arrecare nessun disturbo (corse, schiamazzi...) e i genitori ne garantiranno la sorveglianza e la totale responsabilità.

## **Art. 11 - ALUNNI**

### **Gli alunni:**

1. sono coinvolti nell'organizzazione e nelle metodologie didattiche che i docenti intendono applicare, esprimendo il loro parere; devono altresì conoscere con la massima trasparenza modalità di verifica e criteri di valutazione;
2. ricevono una valutazione tempestiva (massimo 15 gg per le prove scritte, 3 giorni per le interrogazioni orali) ed adeguatamente motivata, in base alle decisioni assunte in merito dal Collegio Docenti;
3. sono tenuti ad avere nei confronti degli adulti e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile, secondo quanto stabilito nel Contratto Formativo e nel Patto di Corresponsabilità;
4. sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
5. gli alunni dello spazio Be.Bi., della scuola dell'infanzia e Primaria sono tenuti ad indossare il grembiule, quelli della scuola Secondaria di I grado devono adottare la divisa scolastica (consistente in polo bianca, jeans blu scuro e, all'occorrenza, cardigan o felpa blu) e, quando indicato diversamente, a tenere un abbigliamento consono all'ambiente scolastico (con particolare riferimento all'attività motoria);

6. portano quotidianamente il diario scolastico o quaderno degli avvisi ed il libretto delle giustificazioni fornito dalla scuola che sono i mezzi di comunicazione tra scuola e famiglia: fanno controllare ai propri genitori le eventuali annotazioni degli insegnanti, i compiti e le lezioni assegnate, le comunicazioni della scuola e viceversa;
7. assumono un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita; agli alunni non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
8. possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione di un insegnante;
9. sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
10. durante gli intervalli evitano tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...) e devono seguire le indicazioni degli insegnanti;
11. utilizzano in modo corretto i servizi igienici e rispettano le più elementari norme di igiene e pulizia;
12. saranno puniti con severità se commettono atti di violenza, poiché tutti devono poter frequentare la scuola con serenità;
13. esclusivamente gli alunni della scuola secondaria di I grado possono portare a scuola il telefono cellulare che, tuttavia, dovrà essere spento tassativamente all'ingresso dell'edificio scolastico e consegnato prima dell'inizio delle lezioni: ai trasgressori sarà sequestrato l'apparecchio che verrà riconsegnato ai genitori dal Dirigente Scolastico, previo appuntamento; per ciò che concerne l'utilizzo del cellulare durante le visite di istruzione, docenti e genitori delle classi interessate concorderanno il comportamento da assumere volta per volta;
14. devono utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
15. sono tenuti a portare a scuola o nelle uscite didattiche solo il materiale relativo alle lezioni ed attività da svolgere e l'eventuale merenda: durante l'attività scolastica è vietato utilizzare giochi, strumenti elettronici o informatici personali non attinenti alla didattica e non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento, furto o smarrimento di tali oggetti, nonché di orologi, gioielli o altri oggetti di valore che l'alunno o il personale abbia portato con sé. I docenti sono autorizzati a prendere in temporanea consegna oggetti, materiali e strumenti degli alunni, se utilizzati in modo scorretto o improprio e a riconsegnarli successivamente alla famiglia dello stesso.

16. **Sono assolutamente vietate registrazioni audio / video non autorizzate**, con qualunque mezzo siano effettuate (telefoni cellulari, videocamere, fotocamere etc..). Le infrazioni al divieto saranno **sanzionate con l'allontanamento dalla comunità scolastica (cfr sanzioni contenute nel Patto di Corresponsabilità)**.
17. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico domanda di esonero firmata dai genitori, unitamente ad un certificato medico comprovante il problema.
18. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che utilizza: coloro che provocheranno danni al materiale e o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcirli.
19. Al personale scolastico e agli alunni è vietato invitare estranei ed intrattenersi con loro nei locali della scuola.
20. E' vietato introdurre libri, riviste o altro materiale contrario alla morale, alla religione e alle finalità proprie della scuola. L'affissione e/o la distribuzione di qualsiasi comunicazione per gli alunni devono essere espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

## **CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELLA SCUOLA**

### **CALENDARIO SCOLASTICO, ORARIO DELLE LEZIONI, INGRESSO NELLA SCUOLA, ASSENZE, VIGILANZA**

#### **Art. 12 - INGRESSO E USCITA ALUNNI**

L'ingresso degli alunni deve avvenire negli orari previsti per ogni ordine scolastico, sotto la sorveglianza del personale preposto che se ne assume la responsabilità, nell'orario scolastico, a partire dal portone di ingresso all'edificio scolastico, escludendo la corte antistante.

Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati all'uscita dall'insegnante in servizio all'ultima ora.

In casi eccezionali (alunni disabili o momentaneamente impediti) è autorizzato, da parte del Dirigente Scolastico, su motivata richiesta dell'interessato, l'ingresso di un accompagnatore all'interno della scuola.

Le lezioni termineranno all'ora stabilita annualmente e l'uscita degli alunni deve avvenire sotto la vigilanza del personale docente.

Dopo il termine delle lezioni alla responsabilità della Scuola subentra la responsabilità "potenziale" dei genitori.

La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è di esclusiva competenza della Scuola; da ciò consegue che eventuali disposizioni date dai genitori, che si ritengano pregiudizievoli per l'incolumità degli alunni, non verranno accettate dalla Scuola. Lo stesso può valere anche per il ripetuto mancato rispetto degli orari di entrata e di uscita.

L'uscita dalla Scuola viene regolamentata con soluzioni organizzative differenti per i diversi ordini di scuola che tengono conto della normativa vigente, delle condizioni ambientali di ogni sede e dell'età degli alunni:

- all'uscita da Scuola, nell'orario fissato annualmente, un genitore deve essere presente per prelevare il proprio figlio;
- in caso di assenza del genitore l'alunno può essere prelevato da delegato maggiorenne di cui sia stato fornito documento di identità e delega alla Scuola all'avvio dell'anno scolastico;

- esclusivamente per la Scuola Secondaria di I grado i genitori possono autorizzare i propri figli a tornare nella propria abitazione autonomamente al termine regolare delle lezioni, sotto loro diretta responsabilità e solo su esplicita e scritta autorizzazione degli stessi, con le modalità richieste dalla vigente normativa (art. 19 bis della legge del 4 dicembre 2017, n. 172); si fa presente che tale autorizzazione non può essere ritenuta valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione, per cui, in tali eventualità, i genitori sono tenuti a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata.

### **Art. 13 - CALENDARIO SCOLASTICO ED ORARIO DELLE LEZIONI**

Il calendario scolastico e l'orario delle lezioni, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, sono deliberati all'inizio dell'anno scolastico, resi pubblici e comunicati ai genitori.

Durante l'orario delle lezioni i cancelli esterni e le porte delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado devono rimanere chiusi.

Nessuno può essere ammesso all'interno senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

### **Art. 14 - RITARDI ALUNNI**

Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado in ritardo sono ammessi in classe con la giustificazione.

L'alunno che entra in ritardo è tenuto a giustificare l'entrata posticipata tramite il libretto personale delle giustificazioni fornito dalla scuola, riportante il motivo del ritardo e la firma del genitore. Il docente presente in classe controlla il libretto dell'alunno, controfirma la giustificazione e riporta sul registro elettronico l'orario di ingresso dell'alunno. Il ritardo verrà segnalato come "ritardo breve" se l'ingresso avviene entro i 15 minuti dall'orario di inizio delle lezioni, come "ritardo", da giustificare, se avviene oltre i 15 minuti (con computo dei ritardi da parte del Registro elettronico). Si precisa che gli alunni di secondaria di I grado che dovessero arrivare con oltre 15 minuti di ritardo non potranno interrompere lo svolgimento della lezione e dovranno attendere in portineria fino all'inizio della seconda ora, fatto salvo l'obbligo di vigilanza.

Per garantire il regolare svolgimento delle lezioni e la proficua partecipazione degli alunni è necessario limitare quanto possibile i ritardi mattutini, per cui verranno tollerati un massimo di

5 ritardi e 3 entrate posticipate e/o uscite anticipate giustificate al mese; oltre tali limiti la famiglia verrà convocata dal Dirigente Scolastico e sarà chiamata a motivare i ripetuti ritardi e a mettere in atto strategie per evitarli in futuro.

**In nessun caso gli alunni in ritardo verranno rimandati a casa.**

### **Art. 15- USCITA ALUNNI DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO**

L'alunno che esce da scuola anticipatamente è tenuto a presentare apposita richiesta motivata tramite libretto personale, con firma del genitore. Il docente presente in classe (all'orario in cui l'alunno esce) controfirma la richiesta e riporta sul registro elettronico l'orario di uscita dell'alunno (scuola secondaria di I e II grado). L'alunno potrà uscire da scuola solo se prelevato (nell'atrio) da un genitore o da persona delegata, indicata sul libretto personale.

All'inizio di ogni anno scolastico i genitori sono tenuti a fornire alla scuola l'elenco delle persone delegate al ritiro degli alunni e copia dei loro documenti di identità.

### **Art. 16- PERMANENZA IN CLASSE**

Gli alunni non potranno lasciare le lezioni tranne che per motivi di salute o per richiesta scritta e motivata di un genitore o di chi ne fa le veci.

In caso di infortuni o malesseri l'insegnante presente in aula provvederà ad avvertire o far avvertire tempestivamente la famiglia e il Dirigente Scolastico.

Nel caso specifico di assenza prolungata (gg. 21 consecutivi) di un alunno frequentante la scuola dell'Infanzia, senza che la famiglia dello stesso fornisca le opportune motivazioni dell'assenza, l'alunno si considererà ritirato d'ufficio, se nella sede di competenza è presente una lista d'attesa.

### **Art. 17- ASSENZE DEGLI ALUNNI**

I genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado sono tenuti a giustificare le assenze sull'apposito libretto personale fornito dalla scuola il giorno stesso del rientro e comunque entro e non oltre il terzo giorno dal rientro medesimo. La giustificazione deve essere firmata da un genitore o da persona autorizzata. Qualora gli alunni si presentino alle lezioni sprovvisti di giustificazione, la scuola provvederà ad informare la famiglia.

Il docente della prima ora controllerà che le assenze dei giorni precedenti siano state giustificate dai genitori sul libretto personale in uso presso la scuola e provvederà ad aggiornare la situazione dello studente sul Registro elettronico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, per cui assenze prolungate e ripetute verranno tempestivamente segnalate dal Coordinatore di classe al Dirigente Scolastico, che provvederà a convocare la famiglia dell'alunno per notificare la situazione e richiamare all'obbligo di istruzione.

E' opportuno che le famiglie segnalino preventivamente alla Scuola assenze motivate da impegni famigliari conosciute in anticipo.

### **Art. 18- VIGILANZA ALUNNI**

All'azione di vigilanza sui minori è chiamato tutto il personale dell'Istituto che è, inoltre, tenuto a collaborare per la buona conservazione degli arredi e dei locali della scuola.

Qualora negli arredamenti e nei locali si presentasse una benché minima occasione di rischio per l'incolumità degli alunni o delle persone che frequentano la scuola anche occasionalmente, è fondamentale darne immediata segnalazione al responsabile dei lavoratori e/o al responsabile prevenzione/protezione.

### **Art. 19- INTERVALLO**

L'intervallo e' una pausa dell'attività didattica durante la quale è possibile consumare la merenda, rilassarsi, usufruire dei servizi igienici ordinatamente e per i tempi strettamente necessari: non deve divenire occasione di schiamazzi, giochi violenti, trasferimenti non autorizzati fra i piani, i corridoi, le aule.

La durata della sospensione delle lezioni per l'intervallo è lasciata all'organizzazione delle singole sedi in base alle necessità degli alunni. Non deve comunque eccedere i 30 minuti per gli alunni delle scuole primarie, escludendo quella post – prandiale, ed i 20 minuti per gli alunni della scuola Secondaria di I grado.

## **SICUREZZA, SITUAZIONI D'EMERGENZA, PRESTAZIONE DI SOCCORSO**

L'Istituto, in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 e successive disposizioni vigenti, dispone di un Servizio per la Sicurezza e la Protezione costituito da un'apposita Commissione interna avente il compito di gestire la sicurezza delle persone presenti nei plessi, la prevenzione dei rischi, le situazioni d'emergenza.

#### **Art. 20 - PRESTAZIONI DI SOCCORSO IN CASO DI NECESSITA'**

Nel caso in cui un docente o un membro del personale si trovi nella necessità di soccorrere un alunno colpito da malore o che abbia subito un incidente è necessario rispettare la seguente procedura:

1. accertare le condizioni dell'infortunato e la gravità dei disturbi accusati, quindi rivolgersi ad uno dei responsabili del Primo Soccorso, se presente in sede, e seguirne le istruzioni;
2. informare immediatamente i genitori dell'alunno e il Dirigente Scolastico;
3. nel caso siano accertate patologie di lieve entità il personale si incaricherà di accompagnare ed assistere l'alunno in attesa dei genitori;
4. nel caso siano accertate patologie di entità più grave, si attiverà la procedura per la richiesta d'intervento al numero d'emergenza 118. Qualora il medico disponga il trasferimento del paziente al Pronto Soccorso e i genitori non siano sopraggiunti, l'alunno sarà accompagnato da personale scolastico autorizzato.

#### **Art. 21 - IMPROVVISI E GRAVI PERICOLI NELL'EDIFICIO**

Nel caso dovessero manifestarsi nell'edificio improvvisi pericoli per l'incolumità degli alunni, del personale e di qualsiasi altra persona presente nella scuola, devono essere immediatamente avviate le procedure d'emergenza stabilite dal Servizio per la Sicurezza e la Protezione (diffusione allarme, chiamate d'emergenza, evacuazione).

### **FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI LOCALI**

#### **Art. 22 – LABORATORI**

Nell'uso dei laboratori i docenti dovranno esercitare un'efficace azione di sorveglianza finalizzata alla prevenzione di infortuni e di qualsiasi danno al materiale didattico e agli arredi; al termine delle lezioni dovranno curare che il laboratorio sia in ordine, ricollocando ogni sussidio al proprio posto, e controllare che le apparecchiature non siano state manomesse o danneggiate.

Ogni alunno deve occupare la postazione di lavoro assegnatagli ed è responsabile di strumenti, sussidi, apparecchiature utilizzate. L'alunno responsabile di danneggiamenti è tenuto al risarcimento.

Durante la lezione gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed usare le apparecchiature rispettando le istruzioni dell'insegnante.

L'uso del laboratorio di informatica è consentito agli alunni solo alla presenza dei docenti, che devono controllare il corretto uso delle attrezzature e del software, con la relativa assunzione di responsabilità.

Ogni installazione di software deve essere prima concordata con il Dirigente ed è proibito l'utilizzo di software non provvisto di specifica licenza. Qualora ciò accadesse e l'infrazione fosse rilevata ufficialmente dalle autorità preposte, la persona che ha commesso il fatto sarà ritenuta responsabile agli effetti civili e penali.

### **Art. 23 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Il servizio di ristorazione scolastica si svolge tutti i giorni della settimana in cui è previsto il rientro pomeridiano.

Su richiesta dei genitori, corredata da documentazione scritta, sono previsti menù differenziati in caso di allergie e/o intolleranze alimentari.

Gli insegnanti svolgono anche in questo momento un'attività educativa.

Un'apposita Commissione, designata dal Consiglio di Istituto, si occupa della qualità del servizio.

Hanno diritto ad usufruire del servizio gli alunni iscritti presso l'Istituto. La consumazione del pasto è subordinata alla consegna dell'apposito buono, nelle modalità previste dallo specifico regolamento di utenza. I buoni pasto devono essere preventivamente acquistati con le modalità stabilite dalla scuola.

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento predisposte per questo momento dell'attività scolastica, secondo lo specifico regolamento di utenza adottato in ciascuna sede e ordine di scuola.

Durante il pasto gli alunni devono tenere un comportamento educato e civile, rispettare gli insegnanti, il personale, i compagni, gli arredi e il cibo. Devono essere consumate esclusivamente le vivande servite o, solo per gli alunni che usufruiscono del servizio di doposcuola, le vivande portate da casa.

Gli insegnanti incaricati della sorveglianza controlleranno che il comportamento degli allievi sia corretto e consono all'ambiente scolastico.

#### **Art. 24 - ACCESSO AGLI UFFICI**

In caso di comprovata necessità, il Presidente del Consiglio di Istituto ha libero accesso agli uffici di segreteria amministrativa, in orario lavorativo, per ottenere informazioni sulle materie di sua competenza.

E' vietato l'accesso agli uffici di segreteria ad altri interessati al di fuori degli orari stabiliti.

#### **Art. 25 - PRESENZA DI ESTRANEI NEI LOCALI DELLA SCUOLA**

In caso di presenza costante di esperti per attività didattiche e/o parascolastiche, l'autorizzazione dovrà essere concessa dal Dirigente Scolastico.

Gli eventuali esperti di cui gli insegnanti intendono avvalersi occasionalmente, debbono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico su richiesta scritta degli insegnanti interessati. L'intervento di esperti avente carattere periodico o continuativo è programmato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

#### **Art. 26 - DIVIETO DI FUMARE**

Secondo le vigenti disposizioni di legge, è proibito fumare in tutti i locali scolastici, nonché in tutti gli spazi, anche all'aperto, per proteggere la salute di coloro che operano nella scuola, in particolare degli alunni, e per prevenire l'assunzione di abitudini dannose. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.

#### **Art 27 - INIZIATIVE E SPETTACOLI NELLA SCUOLA**

Ogni Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione può prendere iniziative per organizzare spettacoli, proiezioni, manifestazioni, progetti e corsi per gli alunni del plesso o di singole classi, previa autorizzazione del Dirigente.

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione stabiliscono i criteri e le modalità per la raccolta dei fondi occorrenti per l'attuazione degli spettacoli e delle altre iniziative, fatto salvo il principio secondo il quale tutti gli alunni debbono poter partecipare alle iniziative proposte attingendo, eventualmente, al fondo predisposto dalla scuola, se costituito.

### **Art. 28 - FESTE E MANIFESTAZIONI DI ISTITUTO**

Le feste e le manifestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle condizioni di sicurezza per gli alunni, il personale scolastico e l'eventuale pubblico.

Entro il mese di Novembre il Consiglio di Istituto discute e acquisisce il Piano Annuale delle Attività della Scuola, comprendente il programma annuale delle feste e delle manifestazioni dell'Istituto.

### **VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

#### **Art. 29 - PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione dovranno formulare, all'inizio dell'anno scolastico, il "Piano visite guidate e viaggi di istruzione", correlato al PTOF, in conformità alla normativa vigente.

#### **Visite sul territorio comunale senza mezzi di trasporto.**

I docenti devono:

dare preavviso della visita guidata sul territorio comunale al Dirigente e ai genitori e controllare che ogni alunno sia munito del cartellino di riconoscimento (no scuola secondaria di I e II grado).

#### **Visite fuori dal territorio comunale o con mezzi di trasporto.**

I docenti devono:

1. sottoporre l'iniziativa al Consiglio di Classe / Interclasse / Intersezione giuridico;
2. avvisare, con adeguato anticipo, le famiglie degli alunni sul programma, le finalità dell'uscita, gli eventuali costi a carico delle famiglie;

3. predisporre analitico programma di viaggio;
4. predisporre elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione degli stessi circa l'impegno a partecipare al viaggio con l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
5. controllare che ogni alunno sia munito del cartellino di riconoscimento (no scuola secondaria di I e II grado);
6. predisporre dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del progetto di viaggio.

La **segreteria** deve:

1. predisporre elenco nominativo degli alunni partecipanti alla visita, distinti per classe di appartenenza (i viaggi che prevedono pernottamento in strutture alberghiere richiedono anche i dati anagrafici individuali);
2. predisporre riepilogo del preventivo di spesa e dei mezzi di copertura finanziaria, con precisazione delle eventuali quote a carico degli alunni;
3. accertarsi della copertura assicurativa degli alunni.

I **genitori** devono:

1. dare autorizzazione scritta alle visite guidate nell'ambito del territorio comunale all'inizio dell'anno scolastico;
2. dichiarare il consenso alla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione fuori dal territorio comunale, volta per volta.

**Partecipazione.**

1. La partecipazione degli alunni alle visite guidate e ai viaggi di istruzione rientra nelle normali attività didattiche, è subordinata ad un'adeguata copertura assicurativa e non può essere limitata da fattori discriminanti che possono gravare sul singolo alunno (disabilità, integrazione sociale, etc...);
2. il servizio scolastico deve essere assicurato per gli alunni privi della prescritta autorizzazione dei genitori. Tali alunni potranno essere assegnati ad altra classe o, per loro, si dovranno prevedere attività alternative;
3. la vigilanza degli alunni durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione compete esclusivamente agli accompagnatori autorizzati e assicurati all'uopo;
4. la responsabilità della vigilanza appartiene al docente/accompagnatore a cui sono affidati gli alunni in ogni momento specifico;
5. la scuola può avvalersi della collaborazione di altri soggetti individuati come accompagnatori in occasione di specifiche attività cui gli alunni partecipano: Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni sportive d'Istituto (sia in sede, sia in trasferta), etc

... Possono qualificarsi “accompagnatori” con compiti di vigilanza/assistenza, non di istruzione, i genitori di alunni partecipanti e gli operatori di enti ed Associazioni partners che, a titolo volontario, ne accettino le responsabilità;

6. le famiglie sono tenute ad informare gli accompagnatori circa eventuali controindicazioni mediche e/o allergiche e l'assunzione dei relativi farmaci durante la visita o il viaggio d'istruzione.

### **In caso di viaggi di più giorni:**

7. gli alunni devono mantenere un comportamento corretto durante le soste e le visite guidate a musei, monumenti, ambienti naturali. Durante i trasferimenti per le vie cittadine dovranno procedere in modo ordinato, mantenendosi nel proprio gruppo e rispettando le indicazioni impartite da insegnanti e guide;
8. durante il soggiorno in albergo o in ristorante gli alunni manterranno un comportamento corretto ed educato. A tavola nessuno dovrà alzarsi ed uscire senza il consenso degli accompagnatori. Durante le ore serali e notturne gli alunni non disturberanno gli altri clienti presenti nell'albergo;
9. tutti gli alunni dovranno ritirarsi nelle rispettive camere agli orari stabiliti dagli accompagnatori, con il divieto tassativo di spostarsi in altre camere. Dovranno essere rispettati gli orari per le partenze e per i pasti;
10. gli alunni dovranno munirsi degli indumenti adatti, in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali, e portare con sé tutto quanto occorre loro per il pernottamento e il soggiorno;
11. gli alunni che avranno rilevato eventuali danni dovranno tempestivamente riferirlo all'insegnante cui sono affidati; risponderanno personalmente dei danni arrecati;
12. si ricorda che gli alunni dovranno rispondere dei comportamenti scorretti al loro rientro a scuola, con le conseguenti azioni disciplinari e con l'addebito alle famiglie degli eventuali danni richiesti dalla Direzione dell'albergo in caso di guasti o di disturbo.

## **CAPITOLO IV NORME DISCIPLINARI**

### **Art. 30 - NORME DISCIPLINARI**

Per quanto previsto dal presente Regolamento in materia di disciplina, agli alunni della scuola Secondaria si applicano le norme stabilite nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti approvato con DPR del 24/06/1998 n. 249 e modificato con il DPR del 21/11/2007, n. 235, mentre per quanto riguarda gli operatori scolastici si applicano le norme previste dai relativi contratti.

Questo Istituto Scolastico ha previsto che, nell'ambito delle norme generali riportate nel presente Regolamento e valide per tutti coloro che hanno rapporti con questa scuola, vi siano regole di comportamento specifiche riguardanti alunni ed insegnanti contenute nel Contratto Formativo di cui all'art. 8 del presente Regolamento e nel Patto di Corresponsabilità per la scuola dell'Infanzia ed in quello per le scuole Primaria e Secondaria di I grado. Agli alunni della scuola Primaria (e dell'Infanzia) si applicano le norme disciplinari contenute nel Regolamento di Istituto e quelle stabilite dai contratti formativi delle singole classi e nei relativi Patti di Corresponsabilità, nel rispetto dei principi generali indicati nel presente Regolamento e di quelli contenuti nel D.P.R. n. 249/98 e s.m.i.

I provvedimenti disciplinari conseguenti ad infrazioni del Contratto Formativo e del Patto di Corresponsabilità, nel rispetto dei criteri stabiliti dal DPR 249/98 e dal Regolamento d'Istituto, devono essere previsti all'interno del Contratto e del Patto stesso e sono adottati direttamente dall'insegnante o dagli insegnanti interessati.

Per tutti gli alunni si applica il principio della **gradualità della sanzione** in funzione della reiterazione dell'infrazione e per tutti valgono le **regole che seguono**.

Le eventuali sanzioni disciplinari comminate agli alunni devono avere finalità educativa, miranti a condurre l'alunno alla responsabile consapevolezza del proprio comportamento verso una completa integrazione sociale nella classe o nel gruppo, pertanto sono esclusi i provvedimenti che possano suscitare discriminazione, disadattamento, disagio. In particolare questa scuola ritiene opportuno collocare tutti i suoi interventi in una prospettiva educativa di crescita e maturazione dell'alunno e quindi:

1. prima di comminare una sanzione disciplinare vengono ascoltate le ragioni e le riflessioni dell'interessato;

2. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
3. la responsabilità disciplinare è personale e quando la responsabilità delle azioni è di una o più persone, sono esclusi provvedimenti generalizzati e sommari estesi ad una o più classi;
4. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
5. le sanzioni disciplinari sono previste solo a seguito di ogni possibile intervento di "conciliazione" gestito in base al Contratto Formativo e al Patto di Corresponsabilità, qualora non si ottenessero miglioramenti;
6. nessun alunno viene allontanato dall'aula o dal laboratorio, nemmeno momentaneamente, per motivi disciplinari, se non garantendone la sorveglianza;
7. le sanzioni conseguenti a mancanze disciplinari lievi, cioè non riguardanti atti di violenza o prevaricazione, danneggiamenti al patrimonio immobiliare, offese o comportamenti lesivi della dignità personale di alunni o del personale scolastico, sono irrogate dal docente e si configurano con segnalazioni sul diario dell'alunno e/o sul registro elettronico, compiti aggiuntivi, "sequestro" temporaneo di giochi, telefoni cellulari o oggetti non pertinenti all'uso didattico e quant'altro previsto dal Contratto Formativo e dal Patto di Corresponsabilità;
8. le sanzioni conseguenti a mancanze disciplinari che possono avere conseguenze sul profitto scolastico (assenze ripetute, frequente non esecuzione dei compiti e/o costante disattenzione in classe, pesante e ripetuto disturbo delle lezioni, etc...) sono irrogate dal Dirigente Scolastico quando, dopo aver sensibilizzato l'alunno e la sua famiglia in merito alle possibili conseguenze di tali mancanze, non si siano ottenuti miglioramenti nel comportamento; il Dirigente Scolastico può quindi disporre l'obbligo di frequenza oltre l'orario scolastico e l'organizzazione di attività individualizzate con il supporto del Consiglio di Classe;
9. le sanzioni conseguenti a mancanze disciplinari che hanno causato o avrebbero potuto causare danni al patrimonio della scuola (immobiliare o di consistente entità agli arredi e agli strumenti didattici) sono irrogate dal Consiglio di Classe, con la partecipazione del Dirigente Scolastico, solo dopo convocazione e confronto dei docenti con i genitori dell'alunno o di chi ne fa le veci; esse consistono, in via prioritaria, nella riparazione del danno o nel risarcimento dello stesso, inoltre, sulla base di considerazioni educative concordate tra la famiglia ed il Consiglio di Classe, la sanzione potrà essere definita in termini di attività rese a favore della comunità scolastica oppure l'alunno potrà riparare i danni di persona, a patto che i lavori di riparazione siano alla sua portata e non costituiscano pericolo per la sua incolumità personale;

10. il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe perfetto possono disporre l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai sette giorni: ove ravvisino un'intenzionalità dolosa dell'atto commesso, oggettivamente manifesta, o in presenza di reiterati danneggiamenti/infrazioni pur di entità contenuta; in occasione di atti di offesa alla dignità della persona o dell'istituzione scolastica; in occasione di riprese audio-video non autorizzate divulgate pubblicamente.

Qualora si arrivasse a comminare una sospensione su deliberazione formale del Consiglio di Classe, essa potrà prevedere l'obbligo di frequenza ed eventualmente un prolungamento della stessa, sentito il parere consultivo dei genitori. Tale sospensione inciderà sulla valutazione dell'alunno;

11. se le mancanze disciplinari consistono in reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, prevaricazione, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc ...) o reati che violano la riservatezza personale (ad es. riprese e registrazioni audio-video non autorizzate e divulgate pubblicamente) e o in atti che causano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e l'entità dell'atto è di gravità notevole, le sanzioni sono irrogate dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe perfetto e comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di tempo fino a i quindici giorni, durante i quali la scuola concorda con la famiglia e, se occorre, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
12. quando le mancanze disciplinari di cui al punto precedente siano ripetute e non siano esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, il Consiglio di Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e anche fino al termine dell'anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.